

La legge n. 76 del 2016

Le nuove norme sulle convivenze

Carlo Rimini

La convivenza nella legge n. 76/2016

- Nozione. Elementi costitutivi (comma 36):
 - Convivenza
 - Maggiore età
 - Legame affettivo stabile
 - Di coppia e
 - Di reciproca assistenza
- Elementi esclusivi
 - Parentela
 - Affinità
 - Adozione
 - Matrimonio (il caso della separazione)
 - Unione civile

La convivenza nella legge n. 76/2016

- Prova (comma 37): la rilevanza della dichiarazione anagrafica di convivenza familiare.
 - Il problema della possibilità di provare con altri mezzi l'esistenza di una convivenza di fatto (Trib. Milano, ord. 31 maggio 2016): "Avendo la convivenza natura "fattuale", e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall'art. 1 comma 36 della Legge 76 del 2016, in materia di "regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"... In altri termini, il convivere è un "fatto" giuridicamente rilevante da cui discendono effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. Tant'è che la dichiarazione anagrafica è richiesta dalla legge 76 del 2016 «per l'accertamento della stabile convivenza», quanto a dire per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l'effettiva esistenza fattuale.
 - la Circolare del Ministero dell'Interno n. 7 del 1° giugno 2016

La convivenza nella legge n. 76/2016

- Gli effetti della convivenza nei confronti dello Stato e di altri enti e di terzi
 - Diritti spettanti al coniuge previsti dall'ordinamento penitenziario (comma 38)
 - Equiparazione ai coniugi per l'assegnazione di case popolari (comma 45)
 - In caso di malattia e ricovero ospedaliero, "Diritto reciproco" di visita, assistenza e accesso alle informazioni riservate, secondo le stesse modalità previste per i coniugi e i familiari (comma 39)
 - La possibilità di designare il convivente quale rappresentante per le decisioni in materia di salute (comma 40 e 41)
 - Il diritto di continuare ad abitare per un periodo (non superiore a cinque anni) nella casa familiare (comma 42)
 - Successione nel contratto di locazione (comma 44)
 - Equiparazione al coniuge per il risarcimento del danno da morte (49)

La convivenza nella legge n. 76/2016

- Gli effetti della convivenza nei rapporti fra i conviventi
 - L'estensione delle norme sull'impresa familiare ai conviventi (comma 46)
 - Il diritto agli alimenti (comma 65)
 - Il periodo "proporzionale" alla durata della convivenza

I contratti di convivenza

- Nozione (comma 50)
 - I conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza

Quindi

- Il contratto di convivenza è il contratto con cui conviventi disciplinano in rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune

I contratti di convivenza

- Forma (comma 51)
 - Atto pubblico o scrittura privata autenticata
 - Il potere di autentica dell'avvocato
 - L'attestazione da parte del pubblico ufficiale che riceve l'atto o che lo autentica della **conformità dell'atto alle norme imperative o all'ordine pubblico**
 - La trasmissione all'anagrafe di una copia del contratto per l'iscrizione all'anagrafe della famiglia come famiglia anagrafica (art. 4 del dpr 233/1989)

I contratti di convivenza

- Requisiti soggettivi
 - Le parti devono essere conviventi secondo la nozione contenuta al comma 36 e 37
 - Quindi pare essere necessaria la previa dichiarazione di costituzione della famiglia anagrafica, requisito che pare confermato dal successivo comma 52
- L'opponibilità ai terzi: la trasmissione all'anagrafe entro 10 giorni da parte del pubblico ufficiale che ha ricevuto il contratto per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli artt. 5 e 7 del regolamento anagrafico
 - la Circolare del Ministero dell'Interno n. 7 del 1° giugno 2016
 - Il confronto con l'art. 162 e 163, comma 3 c.c.

I contratti di convivenza

- Contenuto (comma 53)
 - L'indicazione obbligatoria dell'indirizzo per le comunicazioni
 - Il contenuto facoltativo ("può contenere")
 - La residenza
 - Regime patrimoniale primario
 - Modalità di contribuzione "in relazione" alle sostanze e alle capacità di ciascuno (art. 143 c.c.)
 - Adozione del regime di comunione dei beni
 - Il divieto di termini o condizioni (comma 56)
- Questo significa che il contratto può contenere solo questi elementi? Il problema fondamentale della validità dei patti in vista della crisi.

Il problema della validità dei patti in vista della crisi

- Le ipotesi espresse di nullità del patto (comma 57)
 - Presenza di un vincolo matrimoniale, unione civile o altro contratto di convivenza
 - "Violazione" del comma 36: norma che però non prevede una regola di comportamento ma la definizione di convivenza
 - Minore età
 - Interdizione
 - Condanna per il delitto di omicidio del coniuge

Il problema della validità dei patti in vista della crisi

- I patti in vista della crisi sono estranei alla nozione di contratto di convivenza
- I patti in vista della crisi non sono compresi nel contenuto facoltativo del contratto ai sensi del comma 53
- Una possibile soluzione sulla base dell'art. 1322:
 - Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge
 - le parti anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico

Il problema della validità dei patti in vista della crisi

- Il parallelo con i problemi interpretativi posti dall'art. 1333 c.c.: il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente.
 - Il vincolo dell'esistenza di una causa lecita
- Il contratto che prevede una attribuzione patrimoniale in un'unica soluzione a favore del contraente debole in seguito alla rottura della convivenza
 - Limiti di validità alla luce del criterio della sussistenza e della liceità di una causa
- Il contratto che prevede un assegno periodico a favore della parte debole dopo la rottura della convivenza
 - Limiti di validità alla luce del criterio della sussistenza e della liceità di una causa

Scioglimento

- Scioglimento (comma 59)
 - Accordo
 - Recesso unilaterale
 - Il professionista che riceve o autentica il recesso lo deve notificare all'altra parte
 - Il recedente, se nella disponibilità esclusiva della casa familiare deve comunica un termine per il rilascio non inferiore a 90 giorni
 - Matrimonio o unione civile fra le parti o di una parte con un terzo
 - La parte che contrae il matrimonio o l'Unione deve notificare l'atto di matrimonio o di unione all'altro contraente e al professionista che aveva ricevuto il contratto
 - Morte
 - Il superstite o gli eredi del defunto devono notificare al professionista che aveva ricevuto l'atto l'avvento decesso affinché egli provveda ad annotarla a margine del contratto di convivenza e a notificarla all'anagrafe del comune di residenza